

Per i reati di concussione e prostituzione minorile contestati a Berlusconi è competente la Procura di Milano o il Tribunale dei Ministri?

Caso Ruby – Berlusconi

DARIO CRESTANI
(magistrato)

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano sta procedendo nei confronti di Silvio Berlusconi per due reati :

- a) concussione aggravata, perché, abusando della sua qualità, faceva effettuare ed effettuava anche personalmente nella notte tra il 27 e il 28 Maggio 2010 più telefonate alla Questura di Milano per indurre i funzionari a consegnare la minore Ruby, fermata con l'accusa di furto, anziché ad una comunità protetta, a persona di sua fiducia, il tutto per occultare i rapporti sessuali intrattenuti con la stessa, reato previsto dagli artt. 317-61 n.2 cod. pen.;
- b) prostituzione minorile, perché, da Febbraio a Maggio 2010, compiva atti sessuali con persona minore di età, in cambio di denaro, reato previsto dagli artt. 81-600 bis cod. pen..

Per questo secondo reato, avvenuto in Arcore, competente per territorio ad indagare sarebbe la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, ma in base al nostro codice di procedura penale, in caso di più reati connessi diviene competente per tutti l'ufficio giudiziario competente per il reato più grave, che nel nostro caso è la concussione, commessa in Milano sede della Questura.

La difesa dell'indagato Berlusconi sostiene però che la competenza ad indagare su questo più grave reato spetterebbe non alla Procura della Repubblica di Milano, quanto al Tribunale dei Ministri che, istituito da una legge costituzionale del Gennaio 1989, ha una competenza funzionale "*per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri*".

La diatriba ruota allora attorno all'inciso "*reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni*", sostenendosi dalla difesa che Berlusconi avrebbe telefonato appunto nell'esercizio delle sue funzioni, e opponendo invece la Procura di Milano che Berlusconi avrebbe agito "abusando della sua qualità di Presidente del Consiglio", ma non certo nell'esercizio delle sue funzioni presidenziali o ministeriali che non hanno alcuna attinenza con i compiti delle Questure.

La questione non è di poco conto perché in base alla legge istitutiva, il Tribunale dei Ministri, anche se composto da magistrati, necessita della autorizzazione a procedere da parte del Parlamento che, organo politico e non giudiziario, decide secondo criteri di maggioranza e non giuridici, come esperienza insegna.

Le motivazioni con le quali la nostra Suprema Corte ha risolto precedenti conflitti (i più noti riguardano l'ex ministro liberale Francesco De Lorenzo e l'ex ministro socialista Gianni De Michelis) depongono a favore della tesi della Procura di Milano, tesi che è peraltro condivisa da autorevoli giuristi.

È comunque opportuno ricordare che qualsiasi conflitto di competenze va risolto nelle sedi appropriate dagli organi giudiziari a ciò preposti, ai quali non può sostituirsi l'imputato scegliendosi, lui, il giudice davanti al quale presentarsi.